

Alla Regione Basilicata
per il tramite del Servizio Veterinario
"Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche"

dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera
Ufficio di
RACCOMANDATA A/R

Oggetto: Istanza di registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005 - artt. 9 e 18, comma 2.

Il sottoscritto.....
nato a.....prov.....
il I _ II _ I / I _ II _ I / I _ II _ II _ I
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Soc.....
Ragione sociale.....
codice fiscale I _ II _ II _ II _ II _ II _ II _ II _ II _ II _ II _ II _ I partita
I.V.A. I _ II _ II _ II _ II _ II _ II _ II _ II _ II _ I Con sede legale e/o amministrativa:
indirizzo.....
C.A.P.-Località.....prov.....
Telefono.....
Fax.....
e-mail.....
... e Sede produttiva (indicare solo se diversa dalla sede legale e/o amministrativa):
Indirizzo.....
C.A.P.-Località.....prov.....
... Telefono..... Fax.....
e-mail.....

CHIEDE DI ESSERE REGISTRATO

ai sensi del Regolamento (Ce) 183/2005, artt. 9 e 18, comma 2, quale esercente una o più delle seguenti attività del settore dei mangimi (barrare le voci che interessano) :

- ☐ coltivazione prodotti destinabili all'alimentazione zootecnica

specificare principali tipologie

produttive.....

.....

☐ fabbricazione di mangimi (mangimifici)
☐ essiccatoio per conto terzi Si ☐ No ☐
☐ macinazione e brillatura (mulini)
☐ stoccaggio
☐ centri di raccolta
☐ trasporto per conto terzi
Si ☐ No ☐ ☐ commercializzazione
☐ intermediario
☐ somministrazione
☐ agromeccanici
☐
altro.....

DICHIARA

- ☐ di possedere i requisiti di cui all'Allegato I al Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art.

5, comma 1 del Regolamento medesimo

Si ☐ No ☐

- ☐ di possedere i requisiti di cui all'Allegato III al Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 1 del Regolamento medesimo

SI ☐ No ☐

oppure

- ☐ di possedere i requisiti di cui all'Allegato II, Regolamento (CE) 183/2005, quale esercente le attività elencate all'art.

5, comma 2 del Regolamento medesimo

Si ☐ No ☐

Località.....data.....

In fede
(firma)

Articolo 2, Regolamento (CE) 183/2005 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;
 - b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;
 - c) alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi.
 2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alla produzione domestica privata di mangimi:
 - i) per gli animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato;
 - ii) per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;
 - b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2);
 - c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;
 - d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;
 - e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia.
3. Gli Stati membri possono stabilire le norme e gli orientamenti che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2. Tali norme e orientamenti nazionali assicurano il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 5, Regolamento (CE) 183/2005 • OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
 2. Per le operazioni diverse da quella menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.
 3. Gli operatori del settore dei mangimi;
 - a) soddisfano criteri microbiologici specifici;
 - b) prendono misure o adottano procedure necessarie per raggiungere obiettivi specifici.
- I criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.
4. Gli operatori del settore dei mangimi possono usare i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio per ottemperare agli obblighi derivanti dal presente regolamento.
 5. Gli agricoltori si conformano alle disposizioni di cui all'allegato III per l'alimentazione di animali destinati alla produzione di alimenti. (1) GU L 268 del 18.10.2003; pag. 29.
 6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del presente regolamento;

Articolo 9, Regolamento(CE) 183/2005-CONTROLLI UFFICIALI, NOTIFICA E REGISTRAZIONE

1. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autorità competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale compatibile.
2. Gli operatori del settore dei mangimi:
 - a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
 - b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a) compresa la notifica all'Autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.
3. L'Autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Art. 18, comma 2, 3, 4 Regolamento (CE) 183/2005 - MISURE TRANSITORIE

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedono né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della Direttiva 95/69/CE, ma chiedono la registrazione ai sensi del presente Regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente Regolamento sono soddisfatte.
4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni aggiuntive atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente Regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.